GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul pacchetto di misure legislative che riformano Eurojust e istituiscono la Procura europea

(Il testo completo del presente parere è reperibile in francese, inglese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2014/C 244/08)

A. INTRODUZIONE

A.1 Contesto del parere

- Il 17 luglio 2013 la Commissione ha adottato un pacchetto di misure legislative che istituiscono la Procura europea e riformano Eurojust. Il pacchetto è composto:
 - dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Tutelare meglio gli interessi finanziari dell'Unione: una Procura europea e un nuovo Eurojust» (¹) (in prosieguo la «comunicazione relativa alla Procura europea e ad Eurojust»);
 - dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (in prosieguo la «proposta relativa ad Eurojust») (²);
 - dalla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (³) (in prosieguo la «proposta relativa alla Procura europea») e
 - dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Migliorare la governance dell'OLAF e rafforzare le garanzie procedurali nel quadro delle indagini: approccio graduale di accompagnamento all'istituzione della Procura europea» (4) (in prosieguo la «comunicazione sull'OLAF»).
- 2. Prima dell'adozione del pacchetto, il GEPD ha avuto l'opportunità di formulare osservazioni informali. Il GEPD si compiace che la Commissione abbia tenuto conto di alcune di queste osservazioni.
- 3. Il GEPD si compiace inoltre di essere stato consultato dalla Commissione e del fatto che i preamboli di entrambe le proposte contengano un riferimento a tale consultazione.

A.2. Obiettivi del pacchetto

- 4. La riforma di Eurojust e la creazione di una Procura europea sono finalizzate a contrastare la frode, a rendere più trasparente l'azione penale a livello UE e ad aumentare la tutela degli indagati (5).
- 5. La proposta relativa ad Eurojust si basa sull'articolo 85 del TFUE e ha i seguenti obiettivi:
 - aumentare l'efficienza di Eurojust dotandolo di una nuova struttura di governance;
 - migliorare l'efficacia operativa di Eurojust definendo in modo omogeneo lo status e i poteri dei membri nazionali;
 - assegnare un ruolo al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali nella valutazione delle attività di Eurojust, in linea con il trattato di Lisbona;

⁽¹⁾ COM(2013) 532 final.

⁽²⁾ COM(2013) 535 final.

⁽³⁾ COM(2013) 534 final.

⁽⁴⁾ COM(2013) 533 final.

⁽⁵⁾ Comunicazione relativa alla Procura europea e ad Eurojust, punto 1.

- conformare il quadro giuridico di Eurojust alla dichiarazione comune, rispettando nel contempo il ruolo particolare di Eurojust in relazione al coordinamento delle indagini penali in corso;
- garantire che Eurojust possa cooperare strettamente con la Procura europea, una volta che questa sia istituita.
- 6. La proposta relativa alla Procura europea si basa sull'articolo 86 del TFUE e ha in particolare i seguenti obiettivi:
 - contribuire a rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e lo sviluppo dello spazio di giustizia e accrescere la fiducia delle imprese e dei cittadini dell'Unione nelle sue istituzioni, nel rispetto di tutti i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta dell'UE»);
 - istituire un sistema europeo coerente di indagine e azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - aumentare l'efficienza e l'efficacia delle indagini e dell'azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione:
 - aumentare il numero di azioni penali e, di conseguenza, il numero delle condanne e del recupero dei finanziamenti europei ottenuti con frode;
 - garantire una stretta cooperazione e uno scambio efficace di informazioni tra le autorità europee e le autorità nazionali competenti;
 - aumentare l'effetto dissuasivo sulla commissione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
- 7. Entrambe le proposte rivestono grande importanza dal punto di vista della protezione dei dati, in quanto il trattamento dei dati personali fa parte delle attività principali svolte da Eurojust e farà parte di quelle della Procura europea.

A.3. Obiettivo del parere

- 8. Il presente parere si concentrerà sui cambiamenti del quadro giuridico di Eurojust che riguardano maggiormente la protezione dei dati e formulerà raccomandazioni sulle disposizioni simili a quelle esistenti al fine di consolidare ulteriormente il regime di protezione dei dati applicabile ad Eurojust.
- 9. Per quanto riguarda la proposta relativa alla Procura europea, il GEPD constata che, in termini di protezione dei dati, la proposta si basa in gran parte su quella relativa ad Eurojust. Il parere analizzerà quindi questa proposta congiuntamente a quella relativa ad Eurojust, segnalando altresì talune particolarità ove opportuno. Il GEPD sottolinea che quest'analisi è limitata agli aspetti relativi alla protezione dei dati e non valuta se le disposizioni contenute nella proposta relativa alla Procura europea siano conformi ad altri diritti fondamentali (¹).

D. **CONCLUSIONI**

- 122. Il GEPD accoglie con grande favore le disposizioni riguardanti la protezione dei dati contenute nelle proposte relative ad Eurojust e alla Procura europea, in quanto il trattamento dei dati personali fa parte delle attività principali svolte da Eurojust e farà parte di quelle della Procura europea. Il regolamento (CE) n. 45/2001 è giustamente il punto di riferimento delle proposte, che prevedono per tutti gli organismi dell'UE un'applicazione coerente e omogenea delle norme in materia di protezione dei dati tenendo conto delle specificità della cooperazione giudiziaria e di polizia nel diritto penale.
- 123. Poiché le attività di Eurojust e della Procura europea non possono essere assimilate a vere e proprie attività giudiziarie, il trattamento dei dati personali da parte di questi organismi dovrebbe essere soggetto alla supervisione di un'autorità di controllo indipendente. Considerando il principio secondo cui il responsabile del trattamento dovrebbe essere sottoposto a controllo, un'autorità dell'UE dovrebbe garantire la supervisione di Eurojust e della Procura europea, organismi dell'UE responsabili del trattamento. A questo proposito, è logico e coerente che sia il GEPD, l'autorità indipendente dell'UE istituita per monitorare tutte le istituzioni e gli organismi dell'UE, a svolgere tale ruolo.

⁽¹) Per l'analisi di altri diritti fondamentali, cfr. in particolare il parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («FRA») sulla proposta che istituisce la Procura europea, Vienna, 4 febbraio 2014, disponibile sul sito web della FRA: http://fra.europa.eu/en

- 124. Inoltre, dal momento che molti dei dati trattati da Eurojust e dalla Procura europea provengono dagli Stati membri, è necessario provvedere al coinvolgimento attivo delle autorità nazionali per la protezione dei dati mediante una stretta cooperazione con il GEPD, al fine di garantire un controllo completo sia a livello di UE sia a livello nazionale. Tuttavia, a livello di UE il concetto di controllo indipendente ed efficace implica la piena ed esclusiva responsabilità del GEPD, soggetto al controllo della CGUE.
- 125. Ci sono però alcune disposizioni, sia generali sia specifiche, che devono essere corrette o migliorate. Pertanto, considerando l'importanza delle proposte per la protezione dei dati, il GEPD ha formulato una serie di raccomandazioni volte a garantire che le proposte conseguano il livello necessario di protezione completa ed efficace dei dati personali da parte di Eurojust e della Procura europea.

126. Il GEPD raccomanda di:

- operare, nella proposta relativa ad Eurojust, una chiara distinzione concettuale tra dati operativi (dati connessi a casi specifici) e dati amministrativi (dati non connessi a casi specifici) e riformulare l'articolo 27, paragrafo 5, della proposta relativa ad Eurojust conformemente a queste definizioni;
- definire nelle proposte relative ad Eurojust e alla Procura europea i seguenti termini: autorità competenti, organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, parti private e privati;
- definire chiaramente e con precisione l'ambito delle competenze della Procura europea;
- chiarire se i dati personali possano essere trattati in archivi al di fuori del sistema automatico di gestione;
- sostituire il testo «dati personali connessi a un caso» con «dati personali operativi» nell'articolo 22, paragrafo 6, della proposta relativa alla Procura europea per assicurarne la coerenza rispetto alle definizioni di cui all'articolo 2, lettera e), della proposta relativa alla Procura europea;
- chiarire, nelle proposte relative ad Eurojust e alla Procura europea, le finalità del trattamento dei dati personali relativamente all'indice, agli archivi di lavoro temporanei e, ove applicabile, a tutti gli altri archivi con dati operativi contenenti dati personali;
- omettere, nell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), della proposta relativa ad Eurojust e nell'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), della proposta relativa alla Procura europea, che il sistema automatico di gestione dei fascicoli agevola il controllo della legittimità e del rispetto delle norme relative alla protezione dei dati e menzionare questo passaggio in un paragrafo distinto;
- spiegare i motivi per cui è stata introdotta la categoria di dati «numero di identificazione doganale e numero identificativo fiscale» o cancellarla dall'allegato 2;
- aggiungere nell'articolo 37, paragrafo 3, della proposta relativa alla Procura europea, che il responsabile della protezione dei dati dev'essere informato in merito alle circostanze specifiche che motivano la necessità di trattare tali dati personali e specificare nell'articolo 27, paragrafo 3, della proposta relativa ad Eurojust e nell'articolo 37, paragrafo 3, della proposta relativa alla Procura europea, che la motivazione deve essere adeguatamente documentata;
- aggiungere inoltre le persone sotto i 18 anni nell'ultima frase dell'articolo 27, paragrafo 3, nonché dell'articolo 27, paragrafo 4, della proposta relativa ad Eurojust e nell'ultima frase dell'articolo 37, paragrafo 4, della proposta relativa alla Procura europea;
- cancellare l'articolo 28, paragrafo 4, della proposta relativa ad Eurojust e l'articolo 38, paragrafo 4, della proposta relativa alla Procura europea, in quanto l'obbligo di verificare i dati è già menzionato in un altro paragrafo e la verifica dovrebbe essere svolta dal responsabile del trattamento (per esempio Eurojust o la Procura europea) e non dal GEPD;

- inserire, nell'articolo 28 della proposta relativa a Eurojust e nell'articolo 38 della proposta relativa alla Procura europea, un paragrafo che preveda l'ulteriore conservazione dei dati nelle situazioni seguenti:
 - quando è necessario tutelare gli interessi di un interessato che richiede protezione;
 - quando la loro esattezza è contestata dall'interessato, per un periodo che permetta al responsabile del trattamento di verificare l'esattezza dei dati;
 - quando i dati personali devono essere conservati a fini di prova;
 - quando l'interessato si oppone alla loro cancellazione e richiede anzi di limitarne l'utilizzo;
- aggiungere nella proposta relativa ad Eurojust una disposizione specifica in cui vengano elencate tutte le fonti d'informazione trattate da Eurojust;
- modificare l'articolo 31 della proposta relativa ad Eurojust in modo da garantire che il responsabile della protezione dei dati venga nominato dal collegio;
- sostituire, nell'articolo 31, paragrafo 2, della proposta relativa ad Eurojust e nell'articolo 41, paragrafo 2, della proposta relativa alla Procura europea, il testo «Nell'adempiere agli obblighi di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001» con «Oltre agli obblighi di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001»;
- prevedere, nell'articolo 31, paragrafo 3, della proposta relativa ad Eurojust e nell'articolo 41, paragrafo 3, della proposta relativa alla Procura europea, che i membri del personale che assistono il responsabile della protezione dei dati abbiano accesso a tutti i dati trattati da Eurojust e a tutti i locali di Eurojust nello svolgimento dei loro compiti e aggiungere che tale accesso è possibile in qualsiasi momento e senza previa domanda;
- aggiungere, nell'articolo 31 della proposta relativa ad Eurojust e nell'articolo 41 della proposta relativa alla Procura europea, il compito di tenere un registro degli incidenti riguardanti sia i dati operativi sia i dati amministrativi trattati da Eurojust;
- cancellare l'articolo 32, paragrafo 4, della proposta relativa ad Eurojust e l'articolo 42, paragrafo 4, della proposta relativa alla Procura europea, in quanto l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001, che è applicabile a Eurojust e alla Procura europea, comprende già queste disposizioni;
- cancellare la seconda frase dell'articolo 32, paragrafo 6, della proposta relativa ad Eurojust, che indica il termine di tempo, in quanto è ridondante rispetto all'articolo 32, paragrafo 2, della proposta relativa ad Eurojust;
- cancellare l'articolo 32, paragrafo 7, della proposta relativa ad Eurojust e l'articolo 42, paragrafo 4, della proposta relativa alla Procura europea, in quanto sono ridondanti rispetto al regolamento (CE) n. 45/2001;
- aggiungere il testo «Modalità riguardanti il» al titolo dell'articolo 33 della proposta relativa ad Eurojust e dell'articolo 43 della proposta relativa alla Procura europea;
- prevedere norme in materia di rettifica, cancellazione o limitazione relativamente ai dati forniti da organismi UE nell'articolo 33 della proposta relativa ad Eurojust;
- sostituire il testo attuale dell'articolo 34, paragrafo 1, della proposta relativa ad Eurojust e dell'articolo 44, paragrafo 1, della proposta relativa alla Procura europea, con il testo seguente: «Eurojust tratta i dati personali in modo che sia sempre possibile individuarne la fonte»;
- nell'articolo 34, paragrafo 3, della proposta relativa ad Eurojust e nell'articolo 44, paragrafo 2, della proposta relativa alla Procura europea, separare le due frasi in paragrafi distinti dal momento che riguardano argomenti diversi;

- sostituire la prima frase dell'articolo 34, paragrafo 3, della proposta relativa ad Eurojust e dell'articolo 44, paragrafo 3, della proposta relativa alla Procura europea, per chiarire le responsabilità;
- riformulare l'ultima frase dell'articolo 36, paragrafo 1, della proposta relativa ad Eurojust e l'ultima frase dell'articolo 46, paragrafo 1, della proposta relativa alla Procura europea, in modo da garantire che il GEPD tenga in massimo conto il parere delle autorità nazionali di controllo competenti;
- aggiungere il termine «compresa» tra «organizzazioni internazionali» e «l'organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol)» alla fine dell'articolo 38, paragrafo 1, della proposta relativa ad Eurojust, sostituire «da Interpol, dagli Stati membri, dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali» con «dagli Stati membri, dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali, compresa Interpol» nell'articolo 40, paragrafo 1, della proposta relativa ad Eurojust e sostituire «alle organizzazioni internazionali o a Interpol» con «alle organizzazioni internazionali, compresa Interpol» nell'articolo 45, paragrafo 2, della proposta relativa ad Eurojust;
- eliminare la possibilità per Eurojust di presumere il consenso da parte dello Stato membro cancellando l'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), della proposta relativa ad Eurojust e aggiungere che il consenso deve essere accordato «prima del trasferimento» nella seconda frase dell'articolo 38, paragrafo 4, della proposta relativa ad Eurojust;
- aggiungere all'articolo 38 della proposta relativa ad Eurojust un paragrafo che stabilisca che i dati devono essere trasferiti esclusivamente qualora il destinatario si impegni a utilizzare i dati per la sola finalità per cui sono stati trasmessi;
- aggiungere all'articolo 38 della proposta relativa ad Eurojust un paragrafo che stabilisca che Eurojust provvede affinché siano registrati dettagliatamente i trasferimenti di dati personali nonché i motivi di tali trasferimenti, in conformità all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a), della proposta relativa ad Eurojust. Le stesse raccomandazioni si applicano all'articolo 56 della proposta relativa alla Procura europea;
- chiarire il titolo della sezione II (Relazioni con i partner) del capo V della proposta relativa ad Eurojust e della sezione II del capo VIII della proposta relativa alla Procura europea.
- specificare nell'articolo 40, paragrafo 5, della proposta relativa ad Eurojust che Eurojust condivide le informazioni conformemente alla decisione dello Stato membro, dell'organismo dell'Unione, del paese terzo o dell'organizzazione internazionale che ha fornito tali informazioni a Eurojust;
- aggiungere in un considerando delle proposte una motivazione per giustificare la necessità di uno scambio automatico e sistematico d'informazioni tra Eurojust e la Procura europea;
- trasferire l'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 39, che riguarda la cooperazione con la rete giudiziaria europea e altre reti dell'UE coinvolte nella cooperazione giudiziaria penale;
- cancellare nell'articolo 43 della proposta relativa ad Eurojust il riferimento all'articolo 38, paragrafo 1, ed elencare in sua vece le entità con cui Eurojust può stipulare accordi di lavoro (paesi terzi e organizzazioni internazionali);
- specificare nell'articolo 43 della proposta relativa ad Eurojust che questo articolo lascia impregiudicate le condizioni di cui alla sezione IV della proposta relativa ad Eurojust per il trasferimento di dati personali a paesi terzi e a organizzazioni internazionali;
- aggiungere nell'articolo 44 della proposta relativa ad Eurojust che tale articolo si applica lasciando impregiudicati gli articoli 40-42;
- includere nell'articolo 44 della proposta relativa ad Eurojust e nell'articolo 61 della proposta relativa alla Procura europea l'obbligo per Eurojust/la Procura europea di pubblicare sul proprio sito web un elenco regolarmente aggiornato delle istituzioni e degli organismi dell'UE con cui condivide le informazioni;

- IT
- cancellare nell'articolo 45 della proposta relativa ad Eurojust e nell'articolo 61 della proposta relativa alla Procura europea il riferimento alla direttiva 95/46/CE e includere nella proposta i criteri e la procedura che la Commissione è tenuta a seguire per l'adozione di una decisione di adeguatezza;
- aggiungere all'articolo 45, paragrafo 1, in fine, della proposta relativa ad Eurojust e all'articolo 61, paragrafo 1, in fine, della proposta relativa alla Procura europea che il GEPD deve essere consultato tempestivamente durante la negoziazione di qualunque accordo internazionale tra l'UE e un paese terzo o un'organizzazione internazionale, e in particolare prima dell'adozione del mandato di negoziazione, nonché prima della finalizzazione dell'accordo;
- aggiungere all'articolo 45, paragrafo 1, della proposta relativa ad Eurojust e all'articolo 61, paragrafo 1, della proposta relativa alla Procura europea, una clausola transitoria sugli accordi di cooperazione esistenti che disciplinano i trasferimenti di dati personali da parte di Eurojust che preveda una rivalutazione di tali accordi, al fine di garantirne la conformità ai requisiti della proposta relativa ad Eurojust, entro un termine non superiore a due anni dopo l'entrata in vigore della proposta relativa ad Eurojust;
- includere nell'articolo 45, paragrafo 1, della proposta relativa ad Eurojust e nell'articolo 61, paragrafo 1, della proposta relativa alla Procura europea, l'obbligo per Eurojust e per la Procura europea di pubblicare sul proprio sito web un elenco regolarmente aggiornato dei propri accordi internazionali e di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali;
- aggiungere espressamente nell'articolo 45, paragrafo 2, della proposta relativa ad Eurojust e nell'articolo 61, paragrafo 2, della proposta relativa alla Procura europea, che le deroghe sono applicabili a trasferimenti occasionali e non a trasferimenti frequenti, consistenti o strutturali (complesso di trasferimenti);
- cancellare l'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della proposta relativa ad Eurojust/l'articolo 61, paragrafo 2, lettera a), della proposta relativa alla Procura europea e sostituirlo come prima deroga con l'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), della proposta relativa ad Eurojust/l'articolo 61, paragrafo 2, lettera c), della proposta relativa alla Procura europea;
- modificare l'articolo 45, paragrafo 3, della proposta relativa ad Eurojust e l'articolo 61, paragrafo 3, della proposta relativa alla Procura europea;
- prevedere, nell'articolo 45 della proposta relativa ad Eurojust e nell'articolo 61 della proposta relativa alla Procura europea, che tutti i trasferimenti basati su deroghe debbano essere specificamente documentati.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2014

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati